

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1988 del 05/04/2024
Oggetto	PROCEDIMENTO MO22A0020 - SOCIETÀ AGRICOLA CA' DEI RIBELLI DI MARTINA RUBINI E PALMA CARLOTTA S.S. (04014650362) - CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI GUIGLIA (MO) AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA. REGOLAMENTO REG. N. 41/2001 - ARTT. 18, 19.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2030 del 04/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno cinque APRILE 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

OGGETTO: PROCEDIMENTO MO22A0020 - SOCIETÀ AGRICOLA CA' DEI RIBELLI DI MARTINA RUBINI E PALMA CARLOTTA S.S. (04014650362) - CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI GUIGLIA (MO) AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA. REGOLAMENTO REG. N. 41/2001 - ARTT. 18, 19.

LA RESPONSABILE

VISTA la Legge Regionale n° 13 del 30/07/2015 la Regione Emilia-Romagna ha affidato ad ARPAE Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia le funzioni regionali in materia di concessione e gestione del Demanio Idrico di cui al R.D. 1773/33;

PREMESSO che con nota n. PG/2022/47958 del 22/03/2023 la ditta Società Agricola Ca dei Ribelli di Martina Rubini e Palma Carlotta S.S. (04014650362) ha chiesto la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione agricola mediante un pozzo da perforare su terreno di proprietà della ditta richiedente, con una portata massima di 4 litri/sec. e per un quantitativo massimo prelevabile pari a 14600 mc/anno;

CONSIDERATO che le caratteristiche della derivazione indicate nella domanda hanno ricondotto l'iter istruttorio alla procedura ordinaria;

DATO ATTO che è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 103 del 13/04/2022 l'estratto della domanda di concessione senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute osservazioni né opposizioni;

ACCERTATO che:

- il prelievo ricade in un settore ubicato al di fuori del più vicino corpo idrico sotterraneo appenninico (cod. 6100ER-LOC3-CIM "Pavullo – Zocca") ed in particolare ad una distanza da esso ampiamente significativa (1.800 mt), all'interno di una formazione geologica scarsamente permeabile (Argille a palombini - APA di età Cretaceo inferiore);

- L'allegato 2 alla Deliberazione C.I.P. Dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n° 3/2017 stabilisce che le derivazioni sotterranee da corpi idrici non classificati nei Piani di Gestione del Distretto idrografico non rientrano nell'ambito della valutazione descritta dalla Direttiva Derivazioni;

- il prelievo, per i motivi di cui sopra, risulta essere non significativo e non influisce neppure minimamente sul bilancio idrologico;

ACQUISITO con prot. PG/2022/58789 del 07/04/2022, il parere favorevole del Servizio Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica della Provincia di Modena, relativamente alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa idrica con le disposizioni dei piani di livello provinciale;

RICHIAMATA la determinazione n. DET-AMB-2023-4951 del 26/09/2023, con la quale è stata rilasciata alla ditta l'autorizzazione alla perforazione del nuovo Pozzo previo espletamento di istruttoria tecnico-ambientale ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Regionale 41/2001;

VERIFICATO che il nuovo pozzo è stato realizzato in accordo alle prescrizioni impartite dall'atto di cui al punto precedente, come da comunicazione di fine lavori ed allegata documentazione tecnica acquisita con prot. PG/2024/54722 del 22/03/2024;

PRESO ATTO che con la relazione tecnica di fine lavori di cui al punto che precede si conferma la previsione di progetto relativa ad una resa estremamente limitata del pozzo e non in grado di fornire il quantitativo richiesto nella domanda iniziale, e che pertanto il volume richiesto in concessione viene diminuito a mc/anno 5000;

VALUTATO il volume del prelievo come adeguato rispetto al fabbisogno necessario per l'utilizzo dichiarato;

VERIFICATO che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologie di d'uso "irrigazione agricola" di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 152, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;

VERIFICATO altresì che il richiedente ha versato:

- l'importo dovuto per l'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

- in data 03/04/2024 € **19,77** quale quota-parte del canone annuale pari a 10/12 dell'intero canone 2024 di 23,73 ed € **250** a titolo di deposito cauzionale;

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Direttiva 200/60/CE;
- il Decreto della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente n. 29/STA del 13/02/2017;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016, n. 2293/2021 e n. 1060/2023;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2254/2015, n. 1415/2016 e n. 1792/2016;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- le deliberazioni del Direttore Generale Arpae n. 75/2021 e n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia come da ultimo modificate con la D.D.G. n. 163 del 22/12/2022;
- la DDG Arpae n. 100/2022 di aggiornamento della designazione dei responsabili trattamento dati personali ai sensi della vigente normativa RGDP;
- la DDG 108/2022 con la quale la dott.ssa Valentina Beltrame è stata nominata responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;
- la DDG n. 7/2024 - Approvazione del "Piano integrato di attività organizzazione (PIAO) 2024-2026" e del "Programma annuale delle attività 2024" di Arpae Emilia-Romagna con particolare riferimento alla Sottosezione 2.3: rischi corruttivi e trasparenza ;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere assentita fino al **31/12/2033** nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

DATO ATTO che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE Dott. Giuseppe Bortone;

- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

SU PROPOSTA dell' I.F. del Polo Specialistico demanio acque dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro di Arpae dott.ssa Angela Berselli in qualità di responsabile del procedimento

Per quanto precede,

DETERMINA

a) **di rilasciare**, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta Società Agricola Ca dei Ribelli di Martina Rubini e Palma Carlotta S.S. (04014650362), la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Guiglia (MO), mediante N° 1 pozzo realizzato su terreno di proprietà della

richiedente, censito al foglio 28 mappale 34 N.C.T. del medesimo Comune, utilizzato per irrigazione agricola, con una portata massima di 1,0 litri/sec. e per un quantitativo massimo prelevabile pari a 5000 mc/anno per uso - Proc. MO22A0020;

b) **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 03/04/2024 in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) **di stabilire** che la concessione è valida fino al **31/12/2033**;

d) **di dare atto** che, in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 24/2009;

e) **di rendere noto** che i canoni, la cauzione e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

f) **di attestare** che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di ARPAE;

g) **di notificare** al Concessionario il duplicato informatico del presente atto tramite PEC;

h) **di dare atto** che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR n. 131/1986 risulta inferiore a euro 200,00;

i) **di stabilire** che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";

j) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
ARPAE di Modena
Dott.ssa Valentina Beltrame
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea assentita alla ditta Società Agricola Ca dei Ribelli di Martina Rubini e Palma Carlotta S.S. (04014650362) , codice procedimento MO22A0020.

ART. 1 – QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantitativo d'acqua derivabile:

- portata nominale massima di prelievo della derivazione: **1 litri/s**;
- volume massimo annuale **5.000 m³/anno** ;

ART. 2 – DESTINAZIONE DI USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente per uso irriguo della superficie aziendale agricola ubicata nei Comuni di Guiglia e Zocca;

ART. 3 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Le caratteristiche tecniche dell'opera di presa sono riassunte nel quadro seguente:

Denominazione Pozzo	Pozzo MO22A0020-1
Dati catastali NCT Comune di Guiglia	Foglio 28 Mappale 34
Coordinate UTM-RER	X= 659.010; Y=918.769
Anno di costruzione	2024
Materiale colonna	PVC
Diametro	100 mm
Profondità	40 m
Finestrature	-27 ÷ -40
Acquifero sfruttato	Non classificato ai sensi del PdG
Potenza elettropompa	0,75 KW
Portata di esercizio	1 l/sec

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 - la durata della concessione non può superare i dieci anni ed è pertanto valida fino al **31/12/2033**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**.

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 8 del presente disciplinare.

ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone relativo al 2024 ammonta a € 19,77 pari alla quota di 10/12 dell'intero canone previsto per l'annualità in corso, uguale a € 23,73

6.2 per gli anni successivi Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con l'incremento derivato dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

6.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad **€ 250** (importo minimo ai sensi delle vigenti norme regionali).

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 8 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre sulle opere di presa, o nelle sue immediate prossimità, mediante opportuna cartellonistica, la targhetta di segnalazione raffigurante il codice QR che rimanda ai dati identificativi della derivazione. La targhetta di segnalazione deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione.

8.2 Dispositivo di misurazione

- qualora non vi abbia già provveduto, il concessionario è tenuto ad installare entro 30 gg. dalla sottoscrizione del presente disciplinare idonea strumentazione di misura dei volumi e delle portate derivate.

- il concessionario dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi, allegando una foto del quadrante del contatore installato nella derivazione da cui siano leggibili i valori indicati, ad ARPAE - SAC di Modena, PEC aoomo@cert.arpa.emr.it.

Il concessionario è tenuto inoltre a :

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata secondo le disposizioni di legge vigenti e relativa normativa tecnica;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

8.3 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

8.4 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Le opere di derivazione non possono essere abbandonate senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Modena la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

Questo Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché dell'imbocco sia chiuso mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

8.5 Divieto di sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

[SOTTOSCRITTO CON FIRMA OLOGRAFA IN DATA
03/04/2024 - ASSUNTO AGLI ATTI CON
PG/2024/62454]

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.